Tribunale di Roma

Sezione XIV Civile

Procedimento Unitario n. 1114-1/2023

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – artt. 67 ss. CCII

Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori

(art. 70 comma 1 CCII)

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letta la domanda presentata il 28.07.2023 dalla Sig.ra **Romina Angelilli, C.F. NGLRMN71R70H501C,** assistita dall'Avv. Federica Bucciarelli, presso il cui studio, in Roma, via Salaria n. 195 Scala 4, è elettivamente domiciliata, con la quale si richiede "*a codesto Ecc.mo Tribunale adìto, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII (D. Lgs. n. 14/2019), valutata la proposta e constatata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori: - in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; - sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del*

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b

piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati; - in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Romina Angelilli";

letta la relazione *ex* art. 68 comma 2 CCII dell'Avv. Gabriele Colasanti quale Gestore della Crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma;

esaminata la documentazione allegata;

visto il decreto del 28.08.2023 con il quale è stato concesso alla ricorrente termine di giorni quindici per apportare al piano le modifiche ed integrazioni necessarie a superare i profili di inammissibilità rilevati e per produrre la relazione integrativa dell'OCC ed eventuali ulteriori documenti;

letta la memoria contenente le modifiche ed integrazioni al piano di ristrutturazione dei debiti depositata dalla ricorrente il 13.09.2023 unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed esaminata la documentazione prodotta;

visto il decreto del 02.10.2023 con il quale è stato nuovamente concesso alla proponente termine di giorni quindici per apportare al piano, già modificato, le integrazioni e le rettifiche necessarie a superare i profili di inammissibilità rilevati e per produrre ulteriori documenti unitamente alla relazione integrativa dell'OCC;

letta la memoria contenente "*ulteriore integrazione alla proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore*" depositata dalla proponente il 17.10.2023 unitamente alla seconda relazione integrativa dell'OCC e ad altri documenti;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede nel territorio di Roma Capitale;

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica,

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b

attualmente pensionata, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente proprietaria dell'immobile ove attualmente dimora unitamente ai due figli, in Roma, Via Raffaele Piria n. 21, già oggetto di sequestro penale per reati urbanistici e per tale ragione di assai ardua commerciabilità, di un immobile con terreno accatastato come F3 in Terracina e valutato come "*incapace di produrre reddito*" e di un autoveicolo FIAT 500 immatricolato nel lontanissimo anno 1968, essendo ella titolare di due rapporti di conto corrente con saldo attivo alla data del deposito del ricorso pari ad Euro 20 circa complessivi e percettrice di un reddito di lavoro quale dipendente di [redacted] [redacted] con le mansioni di cuoca di mense scolastiche, pari ad Euro 1.300 netti mensili circa, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro 66.940,36

rilevato che la proposta, come da ultimo modificata ed integrata, prevede: (i) il pagamento al 100% del compenso lordo di Euro 4.198,54 in favore dell'OCC e precisamente, la somma di Euro 1.574,45 in prededuzione (pari al 30% del compenso lordo complessivo) entro la data del 15.10.2023 (risulta già corrisposta) mentre il saldo di Euro 2.624,08, ovvero il diverso importo che verrà riconosciuto, sarà pagato dopo l'integrale esecuzione del piano, ove omologato, ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII, previa liquidazione e autorizzazione del Giudice; (ii) il pagamento al 75% del compenso lordo in favore del legale che assiste la proponente, pari ad Euro 1.822,07, di cui Euro 600,00 già corrisposti, mentre il secondo acconto di Euro 600,00 verrà pagato dopo la data di omologazione del piano e prima dei creditori chirografari e il saldo entro la data di integrale esecuzione del piano stesso; (iii) il pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario, risultante dalla definizione agevolata di cui alla comunicazione del 06.09.2023 inviata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate e pari ad Euro 8.682,93, negli importi e

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b

alle scadenze ivi indicate, con assunzione del relativo debito da parte del Sig.[redacted], figlio della ricorrente; (iv) il pagamento del 100% del credito dell'Erario non oggetto di definizione agevolata, pari al residuo importo di Euro 2.321,38, la cui componente privilegiata sarà saldata prima del pagamento dei debiti chirografari; (v) il pagamento rateizzato dei residui crediti chirografari, che ammontano al complessivo importo di Euro 49.308,08 nella misura del 35% e, quindi, per l'importo di Euro 17.257,83 a mezzo di n. 60 rate mensili di Euro 287,63 ciascuna, a decorrere dal trentesimo giorno successivo al saldo dei crediti privilegiati dell'Erario;

rilevato che le risorse che la Angelilli propone di mettere a disposizione dei creditori sono ritratte dalla sua retribuzione mensile e dall'impegno assunto dal figlio [redacted], titolare di un contratto di lavoro subordinato con retribuzione netta mensile di Euro 1.000 circa, di adempiere al pagamento del debito erariale "rottamato" alle scadenze e secondo gli importi indicati da Agenzia delle Entrate;

ritenuto che a seguito delle integrazioni e modifiche apportate in data 17.10.2023 siano stati superati i residui profili di inammissibilità segnalati nel già citato decreto del 02.10.2023, pur se già intervenuto il pagamento di una parte del compenso pattuito con l'OCC;

rilevato che risulta essere stato notificato alla proponente atto di pignoramento presso terzi da parte della creditrice Italian Hospital Group S.p.A.;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b

all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

ritenuto infine che dal contenuto della domanda e delle successive integrazioni e dalla documentazione depositata non emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione di misure protettive avanzata nel ricorso ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, potendo le azioni espropriative (come quella già avviata da Italian Hospital Group) e le azioni cautelari attingere l'attivo della presente procedura, rappresentato per l'appunto dal trattamento retributivo, e risultando opportuno per controbilanciare il divieto di azioni cautelari ed esecutive disporre nei confronti della ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alle sue successive integrazioni ed al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente e il divieto per la ricorrente di compiere atti di

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b

straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale sino alla conclusione del presente procedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 30 ottobre 2023.

Il Giudice

Dott. Marco Genna

Firmato Da: GENNA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c862e4b2ab2128e2350d13d37c9ec2b